

RA–Avv. Dr. Siegfried Brugger

zugelassen an den Höchstgerichten  
Patrocinio Corti Superiori  
Rechnungsrevisor – Revisore legale  
Mitglied der RAK Wien

RA–Avv. Dr. Jakob Baldur Brugger

Mitglied der RAK Frankfurt am Main

RA–Avv. Dr. Georg Windegger

Spett.le

*Autorità per l'energia elettrica il gas e  
il sistema idrico*

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

***via email all'indirizzo [unitaUNB@autorita.energia.it](mailto:unitaUNB@autorita.energia.it)***

22-09-2014

**Osservazioni al Documento per la consultazione 346/2014/COM – “Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas”**

*ns. rif.: 4342*

Gentili signori,

la presente in nome e per conto della *Federazione Cooperative Raiffeisen* con sede in Bolzano, via Raiffeisen 2, che ha incaricato il nostro studio della formulazione delle osservazioni al Documento per la consultazione 346/2014/COM del 17 luglio 2014 in materia di “*riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas.*”

Nella Federazione Cooperative Raiffeisen sono confederate 28 cooperative elettriche operanti sul territorio della Provincia di Bolzano. Si tratta in gran parte di aziende considerate, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 2 della deliberazione 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10 come “cooperative storiche concessionarie”. L'ambito di attività delle cooperative da noi rappresentate si limita al territorio del rispettivo Comune di incorporazione. Nel 2013 esse hanno fornito energia elettrica a 14.691 utenze. La cooperativa maggiore ha fornito energia elettrica a 1.698 punti di misura, la cooperativa minore a dieci punti di misura. Le forniture vengono effettuate per l'83 per cento ai soci della rispettiva cooperativa. Pertanto, come è già stato evidenziato nel passato (Deliberazione 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10, p. 3), l'attività svolta dalle cooperative elettriche è effettivamente assimilabile a quella delle aziende distributrici in senso stretto solo in relazione al restante 17 per cento, consistente nella distribuzione di energia elettrica a clienti non soci serviti con la propria rete.

Si tratta, in sintesi, di microimprese elettriche di trascurabile importanza per l'assetto della concorrenza nel mercato italiano di energia elettrica, che però hanno svolto – e svolgono ancora – un ruolo molto rilevante per la realizzazione e la manutenzione delle reti elettriche di distribuzione nelle aree geograficamente “difficili” e a bassa intensità abitativa nelle zone periferiche/alpine della Provincia di Bolzano. Per fare un esempio, nei soli due anni scorsi le cooperative elettriche in oggetto hanno ampliato la loro rete di distribuzione per oltre 150 km, che equivale ad un quinto della rete esistente a fine 2011.

Predette cooperative sono interessate, in particolare, dal paragrafo decimo del documento per la consultazione che riguarda la separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica, e soprattutto dai sub-paragrafi da 10.13 a 10.24 che contemplano specificamente le imprese di distribuzione operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le nostre osservazioni rientrano, pertanto, essenzialmente nei **quesiti S16 e S17** del documento di consultazione in oggetto.

In nome e per conto delle cooperative da noi rappresentate rileviamo quanto segue:

### **1. Compatibilità della normativa provinciale con la direttiva 2009/72/CE e con la normativa statale di attuazione (D.Lgs. 93/2011)**

Il D.P.R. 235/1977, come modificato dal D.Lgs. 463/1999, contiene disposizioni di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. A causa della specialità dell'iter legislativo e della loro emanazione diretta dallo Statuto di Autonomia avente rango costituzionale, le disposizioni del D.P.R. 235/1977 non possono essere derogate con legge ordinaria dello Stato. Non è, pertanto, ammissibile un intervento del legislatore statale ordinario in ambito della riserva legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano in base al D.P.R. 235/1977 ed in particolare nella materia della “*concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica*” specificamente trasferita alla Provincia Autonoma di Bolzano con il D. Lgs. 463/1999.

Con specifico riguardo alla posizione delle cooperative in oggetto, non possiamo rilevare neanche una contrarietà della vigente normativa provinciale al diritto comunitario in materia di *unbundling*. In particolare, l'art. 26 4° co. della direttiva 2009/72/CE consente agli Stati membri (e dunque alla Provincia di Bolzano titolare della competenza legislativa in ambito di concessioni di distribuzioni dell'energia elettrica) a dispensare le imprese elettriche con meno di 100.000 clienti dagli obblighi di separazione societaria e funzionale previsti dagli art. 26 1° e 2° co. della direttiva. Sembra pertanto condiviso anche dall'Autorità (par. 10.23 del documento di consultazione) che il problema dell'asserita contrarietà della normativa provinciale alla normativa comunitaria potrebbe semmai porsi per quella parte in cui non prevede obbli-

ghi di *unbundling* per imprese con più di 100.000 clienti, mentre è comunque conforme alle disposizioni comunitarie nella parte in cui non prevede obblighi di *unbundling* per le imprese di dimensioni più piccole come le cooperative in oggetto.

La facoltà di dispensare le piccole imprese elettriche dagli obblighi di separazione societaria e funzionale è ammessa, peraltro, anche dalla normativa statale ed in particolare dalla clausola di salvezza contenuta nel 1° co. del d.lgs. 93/2011 (*“Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 ...”* che limita gli obblighi di *unbundling* a imprese con più di 100.000 clienti).

In conclusione riteniamo, pertanto, che l’introduzione di un obbligo di separazione funzionale delle cooperative elettriche operanti nella Provincia di Bolzano non è imposta né dalla direttiva 2009/72/CE, né dalla legge provinciale n. 1/2003 (che riteniamo rispettosa della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Provincia Autonoma di Bolzano), né dalla normativa statale (nella denegata ipotesi che essa fosse applicabile alle cooperative da noi rappresentate).

## **2. Irragionevolezza dell’estensione degli obblighi di *unbundling* alle cooperative elettriche operanti nella Provincia di Bolzano**

In secondo luogo, non pare ragionevole l’estensione dell’obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche da noi rappresentate per i seguenti motivi:

- ***Lesione del principio di proporzionalità***

In base al 29° considerando della direttiva 2009/72/CE, al fine di *“evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione”*, gli Stati membri devono avere la facoltà di esentare i predetti soggetti dagli obblighi di separazione societaria. L’ultimo comma dell’art. 26 della direttiva estende siffatta facoltà degli Stati membri anche all’esonero dagli obblighi di separazione funzionale previsto dal 2° co. dello stesso articolo. In questa prospettiva pare sicuramente sproporzionata l’applicazione indifferenziata del regime di *unbundling* funzionale, verosimilmente adeguato a imprese con milioni o centinaia di migliaia di clienti allacciati, alle microimprese da noi assistite, tutte con meno di 2.000 clienti.

- ***Lesione del principio del legittimo affidamento***

L’estensione dell’obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche attive nella Provincia di Bolzano pare in netto contrasto con le recentissime determinazioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile delle piccole imprese verticalmente integrate (Deliberazione 22 maggio 2014 231/2014/R/com), che addirittura alleggeriscono gli obblighi di separazione contabile per le imprese di dimensioni

minime come le nostre assistite. Il ribaltamento di quanto previsto dalla summenzionata delibera non sembra compatibile con il perseguimento dell'obiettivo di definire un contesto di stabilità regolatoria dal quale possono approfittare tanto gli operatori economici del settore quanto i consumatori finali soci e non soci della cooperativa.

- ***Incoerenza con la strategia regolatoria dell'Autorità nei riguardi delle cooperative elettriche***

L'estensione degli obblighi di *unbundling* funzionale alle cooperative elettriche in oggetto non pare rispettosa del ruolo particolare riconosciuto dall'Autorità alle cooperative elettriche ad es. nella deliberazione 46/2012/R/eel., ove l'Autorità ha ritenuto necessario salvaguardare *“le specificità delle cooperative come autoproduttori con una propria rete di collegamento tra l'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale dell'energia.”* Non è ragionevole un cambio di rotta con riguardo alla regolazione delle cooperative, quantomeno se non corredato da specifiche motivazioni al riguardo. L'abrogazione di ogni trattamento differenziato delle cooperative, nonostante il permanere delle ragioni che solo due anni fa hanno indotto l'Autorità a disporre distintamente e specificamente con riguardo alle cooperative, sembra incoerente ed irragionevole.

- ***Incoerenza con l'obiettivo della tutela dei consumatori***

Inoltre, l'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche attive nella Provincia di Bolzano non sembra opportuna neanche nell'ottica della tutela dei consumatori; infatti, i soci delle cooperative elettriche beneficiano di un buon rapporto prezzo/qualità delle forniture di energia elettrica e possono influenzare, in veste di soci, anche la politica aziendale della cooperativa alla quale hanno aderito. L'attuale sistema di separazione contabile protegge inoltre sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che rimangono liberi a rivolgersi ad altri fornitori di energia elettrica. Rileviamo, al riguardo, che nei due anni scorsi le forniture eseguite dalle cooperative a clienti non soci sono decrementate del 17 per cento, dinanzi ad un incremento di forniture a clienti soci in misura di solo 6 per cento. Ne consegue che nei due anni scorsi numerosi clienti non soci si sono avvalsi della possibilità di scegliere un fornitore diverso di energia elettrica e che, pertanto, il vigente sistema di separazione (solo) contabile non privilegia le cooperative in maniera tale da falsificare la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica a svantaggio dei clienti finali non soci.

Dal punto di vista della tutela dei consumatori sembra pertanto ragionevole lasciare inalterato l'assetto funzionale delle cooperative elettriche operanti nella Provincia di Bolzano.

### 3. Conclusioni

Per tutti questi motivi insistiamo nella previsione dell'esenzione dagli obblighi di *unbundling* funzionale delle imprese assoggettate al regime semplificato di separazione contabile di cui all'art. 9 del Testo Integrato in materia di *unbundling* contabile (TIUC nella versione del 22 maggio 2014), o, in subordine, delle cooperative elettriche operanti nella Provincia di Bolzano.

Cordiali saluti,

avv. Siegfried Brugger  
(firma digitale)

avv. Jakob Baldur Brugger  
(firma digitale)